



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 2022

Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179,
recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno
agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali
eventi meteorologici

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	11
Testo del decreto-legge	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici.

Articolo 1. - *(Disposizioni in materia di accisa su alcuni carburanti)*

Con l'articolo in illustrazione si provvede a modificare l'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, al fine di rideterminare, limitatamente al periodo dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui gas di petrolio liquefatti (GPL), impiegati come carburanti. Le aliquote di accisa sui citati prodotti energetici, usati come carburanti, erano state di recente rideterminate, per il periodo dal 19 novembre al 31 dicembre 2022, dal predetto articolo 2 del decreto-legge n. 176 del 2022 nelle misure previste dal medesimo articolo.

In tale contesto con il comma 1, lettera a), dell'articolo in illustrazione si dispone la variazione in aumento delle aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio e sui GPL impiegati come carburanti per il periodo dal 1° al 31 dicembre 2022. Con la successiva lettera b) si provvede a coordinare quanto stabilito dal citato articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 176 del 2022 con la previsione, a decorrere dal 1° dicembre 2022, dell'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante di cui al menzionato comma 1, lettera a), numero 2), dell'articolo in illustrazione. In particolare, si stabilisce che, nel periodo dal 1° al 31 dicembre 2022, debba trovare applicazione, al

cosiddetto « gasolio commerciale » usato come carburante dai soggetti contemplati dall'articolo 24-ter del testo unico delle accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'aliquota di accisa di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al medesimo testo unico, in quanto maggiormente favorevole rispetto a quella stabilita dal predetto comma 1, lettera a), numero 2), dell'articolo in illustrazione.

Con la lettera c) viene stabilito che gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti debbano trasmettere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 12 dicembre 2022, i dati relativi ai quantitativi, giacenti nei propri impianti alla data del 30 novembre 2022, dei prodotti (benzina, gasolio e GPL destinati all'impiego come carburanti) per i quali il comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) dell'articolo in illustrazione stabilisce la rideterminazione delle relative aliquote di accisa. Gli stessi esercenti dovranno comunicare, entro il 12 gennaio 2023, alla predetta Agenzia i quantitativi dei suddetti prodotti giacenti negli impianti alla data del 31 dicembre 2022, vale a dire alla scadenza dell'applicazione delle aliquote di accisa così come rideterminate dal comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) per il periodo dal 1° al 31 dicembre 2022. Con la lettera d) si provvede infine a coordinare il contenuto del comma 4 del citato articolo 2 del decreto-legge n. 176 del 2022 con le modifiche da ultimo illustrate.

Articolo 2. - *(Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia)*

Il comma 1 incrementa, per l'anno 2022, il contributo straordinario di cui all'articolo

27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 – già incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dall'articolo 16, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022 n.115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 e dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 – al fine di attribuire ulteriori risorse, in favore di comuni, province e città metropolitane per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia, per un ammontare pari a 130 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Il riparto è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 10 dicembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Il comma 2 è finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, prevedendo un rifinanziamento di 320 milioni di euro del fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per il riconoscimento di un contributo per gli incrementi di costo, al netto dell'IVA, sostenuti nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto

dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.

Il comma 3 prevede che i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo alle imprese beneficiarie, siano definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022. L'importo di cui al primo periodo è trasferito entro il 31 dicembre alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Il comma 5 autorizza per l'anno 2022 a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro, da destinare alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022, nelle more dell'adozione da parte della società di adeguate misure di efficientamento energetico per la compensazione degli oneri degli anni successivi, nonché alla copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2020, e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A. per l'anno 2022.

Articolo 3. – *(Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022)*

La disposizione è finalizzata a fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in alcuni territori della regione Marche. A tal fine viene autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, che vengono trasferiti alla contabilità speciale del Commissario delegato nominato per l'emergenza ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022. Le risorse verranno destinate ad interventi che saranno individuati con successivo decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato e, in particolare, a misure quali l'assistenza alla popolazione colpita, il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, la riduzione del rischio residuo e alle misure conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate.

Articolo 4. – *(Disposizioni finanziarie)*

La disposizione reca la copertura finanziaria del presente decreto.

Articolo 5. – *(Entrata in vigore)*

La disposizione reca l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 1**(Disposizioni in materia di accisa su alcuni carburanti)**

L'**articolo 1** prevede, a partire dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022, minori riduzioni delle aliquote di accisa per i carburanti elencati nella seguente tabella rispetto a quanto già stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (comma 1, lettera a)).

	Aliquota ordinaria	Norma vigente	Nuova norma
		Riduzione dal 1 dicembre fino al 31/12/2022	Riduzione dal 1 dicembre al 31/12/2022
benzina	€ 0,7284 per litro	€ 0,25 per litro	€ 0,15 per litro
gasolio	€ 0,6174 per litro	€ 0,25 per litro	€ 0,15 per litro
gpl	€ 0,26777 per kg	€ 0,08516 per kg	€ 0,05110 per kg

Con la successiva lettera b), si stabilisce inoltre che, nel periodo 1° - 31 dicembre 2022, al c.d. gasolio commerciale usato come carburante dai soggetti contemplati dall'articolo 24-ter del testo unico delle accise si applichi l'aliquota di accisa di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al medesimo testo unico, in quanto maggiormente favorevole rispetto a quella stabilita dal comma 1 della norma in esame.

Con la lettera c), sono individuati specifici adempimenti a carico degli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti. Con la lettera d), si introduce una norma di coordinamento.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, si è utilizzato un modello previsionale, in cui sono riportati, tra l'altro, i dati di consumo dei prodotti energetici utilizzati per la carburazione, pubblicati annualmente prima dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE). Inoltre, in tale modello sono presenti anche i dati di consumo, del gasolio commerciale di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504. Ai fini del calcolo degli effetti sull'IVA, determinati da variazioni delle aliquote di accisa, è inserita, come dato, anche la percentuale dei consumi di ciascun prodotto energetico da parte delle imprese rispetto al totale dei consumi medesimi. Sulla base di tale percentuale, la variazione di gettito dell'IVA viene depurata della quota parte afferente agli imprenditori che, a differenza dei consumatori finali i quali risultano essere i soggetti effettivamente percossi dall'imposta, detraggono la stessa sugli acquisti. Inoltre, nel medesimo modello sono inserite le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette, con aliquota media pari al 17,5 per cento, ed IRAP, con aliquota media pari al 4%, sulla base delle quali vengono calcolati i relativi effetti di gettito.

Confrontando le minori entrate determinate, per il mese di dicembre, dalle riduzioni delle aliquote di accisa previste a legislazione vigente con quelle derivanti dalla proposta in esame, si stimano gli effetti finanziari riportati nella seguente tabella.

	2022	2023	2024	Dal 2025
Accisa	334,33	0,00	0,00	0,00
IVA	49,65	0,00	0,00	0,00
IVA (Effetti da riduzione aliquote IVA su gas naturale)	7,21	0,00	0,00	0,00
IIDD	0,00	-33,28	14,26	0,00
IRAP	0,00	-8,04	3,70	0,00



Crediti autotrasportatori	0,00	-29,08	0,00	0,00
Totale	391,19	-70,40	17,97	0,00

Milioni di euro

Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 2

(Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia)

Comma 1. La norma è finalizzata ad attribuire, per l'anno 2022, ulteriori risorse in favore di Comuni, Province e Città metropolitane per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia.

La norma comporta un maggior onere per l'anno 2022 pari a 150 milioni di euro.

Commi 2 e 3. La disposizione è volta ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legge 115 del 2022 di un importo pari a 320 milioni di euro per l'anno 2022, destinati al riconoscimento di un contributo in favore delle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, della gestione governativa della ferrovia circumetnea, della concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero e della gestione governativa navigazione laghi per gli incrementi di costo sostenuti dagli stessi nel secondo quadrimestre 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.

Dalla disposizione discendono pertanto oneri pari a 320 milioni di euro per il 2022.

Comma 4. La disposizione autorizza la spesa di 350 milioni per l'anno 2022 al fine permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale.

Comma 5. La disposizione determina un onere di 176 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 125 milioni di euro da destinare alla compensazione dei maggiori oneri sostenuti da ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022 e 51 milioni di euro da destinare alla copertura dei costi incrementali relativi all'anno 2022 derivanti dalla ridefinizione della rete in gestione di ANAS S.p.A., avvenuta con i D.P.C.M. del 21 novembre 2019. Gli oneri connessi alla copertura dei maggiori costi di illuminazione sono stati quantificati sulla base di una stima dei dati di consuntivo rispetto alle previsioni del Contratto di Programma di ANAS S.p.A.

Comma 6. Alla copertura degli oneri recati dalla presente disposizione, si provvede ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 3

(Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022)

La disposizione autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022 per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in alcuni territori della regione Marche. Le risorse sono trasferite nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato nominato per l'emergenza con l'ordinanza 922/2022 e sono da destinare alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018. Si tratta in primo luogo delle misure di soccorso alla popolazione, di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e di quelle di immediato sostegno per fronteggiare le più urgenti necessità. Le risorse sono poi destinate ad interventi per la riduzione del rischio residuo e a misure conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate.



Si prevede, infine, che le specifiche misure saranno definite, nel limite delle risorse stanziato con la presente disposizione, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato.

La disposizione comporta un onere pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 8 4.

ART. 4
(Disposizioni finanziarie)

Comma 1. La disposizione dispone un incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 per 17 milioni di euro per l'anno 2024.

Comma 2. La disposizione prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, e dal comma 1 del presente articolo, determinati in 1.196 milioni di euro per l'anno 2022, 70,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 17 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 90,4 milioni di euro per l'anno 2023, 67 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

- a) quanto a 145 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- b) quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- c) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- d) quanto a 391,19 milioni di euro per l'anno 2022 e 14,26 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 17,96 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1 lettera a);
- e) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, comma 1 lettera a);
- f) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- g) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- h) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- i) quanto a 81 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- l) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Comma 3. La norma dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, e il Ministero dell'economia e delle finanze, ove



necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Comma 4. La disposizione normativa autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico per il corrente esercizio.

A seguito del monitoraggio delle supplenze brevi e saltuarie inviato dal Ministero dell'istruzione e del merito con note n. 50551 e n. 50605 del 3 novembre 2022, le risorse finanziarie occorrenti a copertura dei ratei stipendiali per l'ultimo trimestre del 2022, derivanti dai contratti sottoscritti dalle istituzioni scolastiche ed autorizzati da queste ultime, sono stimate in euro 485.597.088,68 lordo Stato, ovvero pari ad euro 342.640.855,00 lordo dipendente. Tale stima deriva dalla presenza dei ratei stipendiali rimasti da pagare (fonte del dato: NOIPA), dei ratei da maturare (da settembre alla fine dell'esercizio finanziario corrente), e dal dato storico del 2021, per i mesi di ottobre-dicembre, mesi in cui le istituzioni scolastiche sottoscrivono ulteriori contratti che generano altrettanti ratei stipendiali da corrispondere al personale supplente breve e saltuario;

La disponibilità sui pertinenti capitoli e piani gestionali dei punti ordinanti di spesa delle istituzioni scolastiche e del bilancio del Ministero dell'Istruzione è pari ad euro 87.668.408,45 lordo Stato, euro 62.262.142,26 lordo dipendente. Da tale confronto emerge che il fabbisogno stimato ulteriore occorrente per dare seguito a tutti i pagamenti è pari ad euro 280.378.712,74 (lordo dipendente), ovvero euro 397.928.680,23 (lordo stato).

Capitoli	Ratei da pagare (NOIPA "Non pagato")	Ratei non maturati affidenti a contratti stipulati a settembre 22	Fabbisogno ott-dic 2021	Disponibilità sul Bilancio MI e POS scuole	Carenza stimata definitiva	
	LD	LD	LD	LD	LD	LS
1227/1	11.917.623,04	6.332.881,87	60.442.081,16	7.691.427,02	71.001.159,05	102.596.674,83
1228/1	18.301.765,22	3.054.728,61	74.502.619,54	18.313.614,99	77.545.498,38	112.053.245,16
1229/1	29.904.278,92	6.484.358,79	29.922.806,39	8.322.390,75	57.989.053,35	83.794.182,09
1230/1	20.152.898,31	16.176.382,21	65.448.430,94	27.934.709,50	73.843.001,96	106.703.137,83
Totale	80.276.565,49	32.048.351,48	230.315.938,03	62.262.142,26	280.378.712,74	405.147.239,91

La spesa viene coperta mediante i risparmi relativi alle risorse previste dall'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativamente ai docenti temporanei.

I contratti di docenza temporanea sono tutti scaduti al termine dell'anno scolastico 2021/2022 (giugno 2022), coerentemente con la disposizione normativa. Sui cennati capitoli destinati al pagamento degli stipendi delle supplenze temporanee risultano disponibili circa 188 milioni di euro lordo stato che potranno essere così destinati al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, lasciando la quota di margine per il pagamento dei contratti temporanei che, ancorché scaduti a giugno del corrente anno, risultano ancora non pagati.

Art. 5 (Entrata in vigore)

La disposizione disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

23/11/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

4

Biagio Mazzotta



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Decreto-legge recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici (in milioni di euro)																		
Articolo	Comma	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare					Fabbisogno					Indebitamento				
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025			
1	1	1. lettera a)	e	334,3				334,3					334,3					
1	1	1. lettera a)	e	56,9				56,9					56,9					
1	1	1. lettera a)	e		-33,3	14,3			-33,3	14,3				-33,3	14,3			
1	1	1. lettera a)	e						8,0	-3,7								
1	1	1. lettera a)	s		20,1				20,1						20,1			
2	1	Incremento contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi dei Comuni di cui all'articolo 27 comma 2 D.L. n.17/2022	s	130,0				130,0					130,0					
2	1	Incremento contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi di Province e città metropolitane di cui all'articolo 27 comma 2 D.L. n.17/2022	s	20,0				20,0					20,0					
2	2	Incremento del Fondo per contributi ad acquisto carburante per mezzi di trasporto pubblico locale e regionale di cui all'articolo 9 del D.L. 115/2022	s	320,0				320,0					320,0					
2	4	Misure per il contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti prezzi del gas	s	350,0				350,0					350,0					
2	5 lettera a)	Compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'amministrazione pubblica delle strade nel marzo 2022	s	125,0				125,0					125,0					
2	5 lettera a)	Contributo all'ANAS a copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, informazione e manutenzione delle strade fisiche nella rete di interesse nazionale	s	51,0				51,0					51,0					
3		Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022	s	200,0				200,0					200,0					
4	1	Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 D.L. 282/2004	s			17,0					17,0						17,0	
4	2 lettera a)	1. Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 30 della legge n. 234/2021 - Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori dalle imprese in crisi	s	-145,0				-145,0					-145,0					
4	2 lettera b)	2. Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130 della legge n. 234/2021 - Fondo per la tutela del sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale epidemiologica	s	-200,0				-200,0					-200,0					
4	2 lettera c)	3. Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 4 del D.L. n. 20/2013	s	-300,0				-300,0					-300,0					
4	2 lettera d)	4. Riduzione Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 legge n. 20/2013	s		-20,4				-20,4					-20,4				
4	2 lettera e)	5. Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 D.L. 282/2004	s		-50,0				-50,0					-50,0				
4	2 lettera f)	6. Riduzione Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 280 legge n. 234/2021	s		-39,0				-39,0					-39,0				
4	2 lettera g)	7. Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, del D.L. n. 132/2022 - Credito di imposta per le imprese turistiche	s	-81,0				-81,0					-81,0					
4	2 lettera h)	8. Riduzione Fondo contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2 del D.L. n. 154/2004	s						-20,0	-50,0				-20,0	-50,0			
totale entrate				e	391,2	-33,3	14,3	0,0	391,2	-41,3	18,0	0,0	391,2	-41,3	18,0	0,0	0,0	
totale spese				s	391,0	-33,3	13,3	0,0	341,0	-41,3	17,0	0,0	341,0	-41,3	17,0	0,0	0,0	0,0
Saldo					0,2	0,0	1,0	0,0	50,2	0,0	1,0	0,0	50,2	0,0	1,0	0,0	0,0	



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2022.

Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante « Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali »;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante « Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina »;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante « Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali »;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante « Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;

Visto il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante « Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica »;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, 6 aprile 2022, recante « Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e al GPL usati come carburanti », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 16 aprile 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, 24 giugno 2022, recante « Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti,

periodo 9 luglio 2022 – 2 agosto 2022 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 4 luglio 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, 19 luglio 2022, recante « Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 25 luglio 2022;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, 30 agosto 2022, recante « Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 21 settembre – 5 ottobre 2022 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2022 »;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, 13 settembre 2022, recante « Riduzione delle imposte su taluni prodotti energetici usati come carburanti, periodo 6 – 17 ottobre 2022 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 21 settembre 2022;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, recante « Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 21 settembre 2022, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2022, recante « Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 16 settembre 2022, al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 255 del 31 ottobre 2022;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in alcuni territori della regione Marche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di accisa su alcuni carburanti)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

« 1) benzina: 478,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 578,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 216,67 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 2, dopo la parola: « stabilita » sono inserite le seguenti: « , a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, » e le parole: « al 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al 30 novembre 2022 »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 12 dicembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 novembre 2022. I predetti esercenti trasmettono altresì, entro il 12 gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalità e l'uti-

lizzo dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022. »;

d) al comma 4, le parole: « Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, » sono soppresse e le parole: « per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « Per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al comma 3 ».

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 2.

(Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia)

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come da ultimo incrementato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è ulteriormente incrementato per l'anno 2022 di 150 milioni di euro, da destinare per 130 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 10 dicembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

2. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, già incrementato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è ulteriormente incrementato di 320 milioni di euro per il 2022 destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre 2022, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 2 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.

4. Al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022. L'importo di cui al primo periodo è trasferito entro il 31 dicembre a CSEA.

5. È autorizzata per l'anno 2022 a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro di cui:

a) 125 milioni di euro per il 2022, da destinare alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022, nelle more dell'adozione da parte della società di adeguate misure di efficientamento energetico per la compensazione degli oneri degli anni successivi;

b) 51 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2020, e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A. per l'anno 2022.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 3.

(Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022)

1. Al fine di far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 21

settembre 2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 23 settembre 2022, e intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 della medesima ordinanza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato, anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone, sono approvati, nel limite delle risorse di cui al primo periodo, i relativi interventi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 17 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in 1.196 milioni di euro per l'anno 2022, 70,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 17 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 90,4 milioni di euro per l'anno 2023, 67 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 145 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

d) quanto a 391,19 milioni di euro per l'anno 2022 e 14,26 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 17,96 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a);

e) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a);

f) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

h) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

i) quanto a 81 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

l) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

4. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 2022

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

